# REGOLAMENTO (CEE) N. 4107/86 DELLA COMMISSIONE

## del 23 dicembre 1986

## che fissa l'importo dell'indennità compensativa per le sardine mediterranee

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 171 e 358,

visto il regolamento (CEE) n. 3117/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine [1], in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3117/85 prevede che la concessione dell'indennità compensativa è limitata alle sardine mediterranee delle dimensioni 3 e 4 e delle qualità E e A, definite nel regolamento (CEE) n. 103/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati [2];

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3117/85 prevede che l'importo dell'indennità è pari alla differenza fra il prezzo di ritiro delle sardine dell'Atlantico della dimensione considerata, applicabile nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, e il prezzo di ritiro delle sardine dell'Atlantico di dimensione 2 applicabile nei nuovi Stati membri;

considerando che per i prodotti in oggetto i prezzi di ritiro della campagna di pesca 1987 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4099/86 della Commissione [3];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1987, l'importo dell'indennità compensativa concessa per le sardine del Mediterraneo, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3117/85, è fissato come segue:

— sardine di dimensione 3 (E, A): 210 ECU/t,

— sardine di dimensione 4 (E, A): 79 ECU/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso à applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.

*Per la Commissione*

António CARDOSO E CUNHA

*Membro della Commissione*

---

[1] GU n. L 297 del 9. 11. 1985, pag. 1.

[2] GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29.

[3] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.